PER

# D. GAETANO SIMEONI

NELLA

SECONDA CAMERA DELLA G. C. CIVILE.

# INDICE

§. I. Nozioni preliminari di fatto.

Nel 1729 morì in Lauriana Michele Simeoni, lasciando superstiti sua moglie Giovanna Zengo, e nove figli, cioè Giancamillo, Francesco, Onofrio, Gennaro, Eleonora, Rosa, Chiara, Anna, e Caterina.

Addì 16 marzo del 1750 il primogenito Giancamillo avendo in se raccolto tutt' i beni della famiglia Simeoni per cessioni fattegli da' suoi fratelli e sorelle, ed acquistatone ancora degli altri con suo particolar danaro; li donò in proprietà, e dopo la sua morte anche in usufrutto al fratello terzo-genito

Onofrio, e suoi eredi e successori colle seguenti condizioni.

1. Che alla morte del donante dovesse il donatario prestare gli alimenti alla madre signora Zengo, ed alla sorella Eleonora, nonchè al fratello Francesco, se costui contribuiva al mantenimento della casa coi frutti della sua professione.

2. Che alla morte poi del donatario, l'usufrutto e proprietà dei beni dovesse pervenire a quello de' suoi figli, che egli avrebbe giudicato più abile alla conservazione e decoro della famiglia, collo stesso peso degli alimenti verso i fratelli e sorelle.

3. Che qualora il donatario Onofrio non sceglieva all'epoca di sua morte il figlio più abile alla conservazione e decoro della casa; dovesse succedergli il figlio primogenito, o chi terrebbe luogo di primogenito coll'ordine successivo *prout de jure*, e colle stesse condizioni.

4. Che le doti delle figlie femine, senza smembrarsi o impegnarsi i fondi della primogenitura, si prendessero dai frutti della medesima.

5. Che da niun creditore potesse acquistarsi dritto, ragione, o ipoteca sopra quei beni, anche la più privilegiata.

6. Che questo vincolo di primogenitura s'inten-

desse ripetuto per tutti i discendenti maschi *in infinitum* coll' espresso divieto di alienare, obbligare, o dividere tra i fratelli i beni corrispondenti.

7. Infine che fosse lecito al disponente di variare in tutto, o in parte queste condizioni sino all' ultimo punto di sua vita.

Nel dì 4 aprile del 1756 la disposizione di Giancamillo Simeoni venne accettata non meno dalla sua madre signora Zengo, che dai fratelli e sorella Onofrio, Francesco, ed Eleonora Simeoni, riconosciuta allora sotto il nome di suor Teresa.

D' altronde Giancamillo nel 30 ottobre del 1760 istituì lo stesso fratello Onofrio suo erede universale, confermando l'istrumento del 16 marzo 1750, meno per la casa palazziata con orto contiguo sita nel luogo detto Lo Castiglione, che sottrasse dal vincolo di quella primogenitura. E nel ripetere l' obbligo del chiamato di alimentare i fratelli che si rattrovassero convivere con lui; aggiunse di dover costoro contribuire al buon governo e aumento della casa.

Onofrio Simeoni dal suo matrimonio con Teresa Volpe aveva già tre figli, dei quali dovendo il primogenito Michele sposare la signora Giuseppa Lotti, quando tuttora viveva lo zio Giancamillo; costui

intervenne col padre dello sposo nelle tavole nuziali del 31 dicembre 1777 per fare quella scelta riservata ad Onofrio in tempo di sua morte, nella persona del nipote Michele; chiamandolo al godimento di tutt' i beni della primogenitura del 1750, ed alla sua morte il figlio legittimo e naturale di lui che avesse luogo di primogenito a tenore delle precedenti disposizioni. E per allontanare in avvenire ogni litigio sulla qualità de' beni da lui donati, venne a farne la enumerazione, comprendendovi in primo luogo la casa detta lo Castiglione.

Nelle stesse tavole nuziali i genitori della sposa le costituirono la dote di duc. 1500, e lo sposo le promise l'antefato nell'usufrutto della terza parte della dote medesima.

Da Michele Simeoni, e Giuseppa Lotti nacquero Gaetano, Luigi, Ferdinando, Gennaro, Teresa, Marianna, Eleonora, e Giovanna Simeoni.

E siccome il comun padre nel 1799 si morì senza avere indicato il suo successore al maggiorato di Giancamillo Simeoni; il figlio primogenito Gaetano, per virtù della legge e del titolo di fondazione ne raccolse tutti i beni corrispondenti; e nel maritarsi le quattro sorelle, la prima con Nicola Tacinelli, la seconda

con Gaetano Mancini, la terza con Nicola Gambardella, e la quarta collo stesso Nicola Tacinelli già vedovo; costituì a ciascuna la dote di duc. 200 in danaro contante, ottenendo la loro rinunzia ad ogni altro dritto sul paterno retaggio.

§. II. Giudizio attuale, e sue vicende.

Addì 17 dicembre dell'anno 1838 la signora Lotti vedova di Michele Simeoni, ed i signori Luigi, Ferdinando, e Gennaro Simeoni convennero presso il Tribunal civile di Salerno l'altro figlio e fratello rispettivo Gaetano per la divisione in quattro parti di tutt'i beni ereditarii del comun genitore, e specialmente quelli provvenienti da Giancamillo; nominandosi per l'oggetto tre periti, ed un giudice commissario. Dimandarono ancora il conto dell'amministrazione fin dal 1799, e la restituzion della dote della signora Lotti. E con altro libello de' 3 luglio 1839 insistettero per lo pagamento degl'interessi dotali, e dell'ante fato, con una liberanza provvisionale di duc. 1000.

Il convenuto Gaetano Simeoni eccepì di possedere i soli beni del maggiorato di Giancamillo, che gli spettarono per proprio diritto alla morte di Michele

intestato; avendo ancora formalmente rinunciato alla paterna eredità.

Ciò non ostante quel Tribunale con sentenza del 1. agosto 1839, senza aver presente il titolo di fondazione del maggiorato del 16 marzo 1750, ma soffermandosi a poche parole dell'istrumento dei capitoli matrimoniali del 31 dicembre 1777, per le quali reputò essenziale nel chiamato al maggiorato la condizione del matrimonio, cui non avea adempito il convenuto; dichiarò spettare i beni proprii di Michele Simeoni ai soli suoi figli Luigi, Ferdinando, e Gennaro, e quelli del maggiorato di Giancamillo, tanto ad essi che a Gaetano. Quindi nominò tre periti per la divisione in tre parti della eredità di Michele, e per la divisione in quattro parti del maggiorato di Giancamillo; riserbandosi all'epoca della formazion della massa l'esame delle prelevanze chieste dalla signora Lotti. Ordinò che D. Gaetano Simeoni desse conto dell'amministrazione di tutt'i beni, e lo condannò ad una liberanza di duc. 500 in prò degli attori. Spese a carico della massa: esecuzione provvisionale per la liberanza.

Da questa sentenza ha appellato il convenuto, e gli attori disperando di vederla riprodotta specialmente per l'ordinata divisione del maggiorato di Gian-

camillo Simeoni; hanno spiegato presso la G. C. civile delle dimande subordinate di rilascio della sola casa Lo Castiglione esclusa dal maggiorato, di alimenti su i beni del medesimo, ed altre, l'esame delle quali riuniremo a quello dell'appellazione principale del nostro cliente.

### §. III. Cenno delle quistioni che si offrono all' esame della G. C. civile.

Dal complesso delle cose dedotte in prima istanza, ed in grado di appello, risultano le seguenti quistioni.

1. I beni costitutivi del maggiorato di Giancamillo Simeoni, nella morte del godente Michele Simeoni senza averne indicato il successore; spettarono al solo suo figlio primogenito Gaetano, o anche agli ultrogeniti Luigi, Ferdinando, e Gennaro?

2. Ritenuta la spettanza di quei beni al solo Gaetano; ve ne ha degli altri proprii di Michele Simeoni, e specialmente la casa detta Lo Castiglione, che sarà colui obbligato a rilasciare e dividere coi suoi fratelli?

3. Nella negativa, sarà forse tenuto lo stesso

Gaetano a prestare ai suoi fratelli gli alimenti sulle rendite del maggiorato?

4. Che per la dote, ed antefato della signora Lotti?

### §. IV. Osservazioni sulla prima quistione.

Dimostreremo brevemente, che agli attori non competa alcun diritto a partecipare del maggiorato di Giancamillo, di cui dimandano dal convenuto loro fratello il rilascio unitamente agli altri beni proprii di Michele Simeoni.

Imperciocchè si è già accennato, che secondo l' istrumento di fondazione del maggiorato del 1750, quante volte il primo chiamato Onofrio non avesse scelto pria della sua morte il successore al medesimo nella persona di uno de' figli che credeva il più idoneo; tutti i beni corrispondenti ricader dovevano al primogenito di nascita, od a chi teneva luogo di primogenito; esprimendosi il fondatore così:

» Che a morte di esso signor D. Onofrio, l' u-
» sufrutto e proprietà dei beni suddetti debba per-
» venire a quello delli suoi figli, ch' egli giudicherà
» più adatto a far la casa, e disposto coi maggiori

» talenti al decoro della medesima, tanto se fosse il
» primo nato, quanto il secondo, o terzogenito, il
» quale parimenti dovrà essere semplice usufruttuario
» de' detti beni, col peso ancora di alimentare gli
» altri suoi fratelli e sorelle, trattandoli come la stessa
» sua persona.

» *Dichiara similmente, che nel caso da detto*
» *signor D. Onofrio suo fratello non si dichiaras-*
» *se prima della sua morte la persona di quel suo*
» *figlio che giudicherà più abile alla conservazio-*
» *ne delli suddetti beni, ed al decoro della sua*
» *casa*; IN TAL CASO DEBBA SUCCEDERE A DETTI BENI
» IL FIGLIO PRIMOGENITO, O CHI TERRÀ IL LUOGO
» DI PRIMOGENITO COLL' ORDINE SUCCESSIVO PROUT DE
» JURE, *cogli stessi pesi, condizioni, sostituzioni,*
» *proibizioni, e vincoli di sopra espressati.*

Nè diversamente ordinò lo stesso Giancamillo
nel suo testamento del 1760:

» Che de' suddetti ed altri qualsivogliano ef-
» fetti, riserbando però sempre detta casa libera in
» beneficio di detto suo erede D. Onofrio fratello di
» detto D. Giancamillo testatore, ne sia, e debba es-
» sere detto D. Onofrio semplice e mero usufruttuario
» durante la di lui vita solamente, e dopo sua morte
» debbano gli effetti ereditarii di esso testatore per

» venire in beneficio del figlio primogenito maschio
» di esso D. Onofrio, e della signora D.ª Teresa
» Volpe conjugi, e delli loro figli discendenti maschi
» primogeniti, legittimi, e naturali dai loro proprii
» corpi discendenti, non religiosi, non sacerdoti, e
» non legittimati per *rescriptum Principis*; inten-
» dendo però per primogenito, non già il primoge-
» nito, ma quel figlio che il di lui padre stimerà e
» conoscerà che abbia maggior capacità, intelligenza,
» e buona inclinazione per mantenere il decoro del-
» la casa. *Nel caso però che tal determinazione*
» *non si facesse dal di loro padre, s' intenda tal*
» *disposizione* UT DE JURE, *e del modo soprade-*
» *scritto, da* PRIMOGENITO IN PRIMOGENITO, *o chi*
» *avrà luogo di primogenito con elezione di suo*
» *padre come sopra in infinitum.*

Infine nei capitoli matrimoniali del 1777 tra Michele Simeoni e Giuseppa Lotti; Giancamillo Simeoni chiamò effettivamente dopo la morte di Onofrio al godimento del maggiorato il nipote Michele, ed alla morte di costui il suo figlio primogenito a tenore delle precedenti disposizioni, che confermò e ratificò in tutte le sue parti.

» Ha soggiunto esso signor D. Giancamillo, che
» avendo la Divina provvidenza disposto ch'egli so-

» pravvivesse sino ad avere il contento di poter eli-
» gere, e far eligere colla sua direzione da detto
» suo fratello D. Onofrio quel rispettivo nipote, e
» figlio destinato a prender moglie; la quale elezione
» con tutta giustizia è caduta in persona del detto
» signor D. Michele figlio primogenito di detto D.
» Onofrio; si è perciò con comune soddisfazione, e
» consenso, e piena volontà di tutti concorso al trat-
» tato di matrimonio felicemente già conchiuso tra
» detto signor D. Michele, e D. Giuseppa Lotti.
» E però esso signor D. Giancamillo per questo
» avvenimento di sua intiera soddisfazione si è ve-
» duto nello stato di poter determinare a punto fis-
» so le anzidette sue precedenti disposizioni, con
» contemplare in esse nominatamente i figli maschi
» nascituri dal detto matrimonio. *E però egli nomi-*
» *na i detti figli maschi come sopra nascituri*, *e*
» *propriamente quello che avrà luogo di primoge-*
» *nito al godimento del maggiorato e fedecommes-*
» *so da lui istituito nel cennato istrumento di do-*
» *nazione e testamento*, *il quale majorascato e fe-*
» *decommesso s' intenda quì ripetuto da parola a*
» *parola*, *e confermato in tutte le sue parti e cir-*
» *costanze*, *senza la menoma alterazione* -- E però
» dona con donazione irrevocabile tra vivi a detto

» D. Onofrio suo fratello, e colle infrascribende con-
» dizioni la proprietà di tutt' i suoi beni mobili e sta-
» bili, presenti e futuri, oro, argento lavorato, e da
» lavorare, crediti, azioni, e tutto quel che si tro-
» verà in tempo di sua morte, riserbandosi l'usufrutto
» di detti suoi beni durante la sua vita; ed alla sua
» morte, e due ore avanti di essa vuole che l' usu-
» frutto consolidandosi colla proprietà, passi in do-
» minio ed amministrazione di detto suo fratello D.
» Onofrio, ed alla costui morte tutto passi in do-
» minio ed usufrutto di detto signor D. Michele fi-
» glio primogenito di detto signor D. Onofrio, ora
» da esso signor D. Giancamillo espressamente chia-
» mato e nominato al godimento di detto fedecom-
» messo e majorascato di tutt' i suoi beni; *ed alla*
» *morte di esso D. Michele succeda il suo figlio*
» *legittimo e naturale da detto matrimonio nato*,
» *che abbia luogo di primogenito*; *IL TUTTO A TE-*
» *NORE DELLE ACCENNATE PRECEDENTI DISPOSIZIONI.*

Se quindi fu espressa legge dell'istitutor del mag-
giorato quella di succedervi, mancando la scelta fatta
dal primo godente Onofrio, il figlio primogenito di
costui, o chi tenesse luogo di primogenito; legge che
estendendosi per tutti i discendenti maschi, ai quali
passar dovevano successivamente i beni di Gianca-

millo Simeoni, vedesi confermata col suo testamento, e con i capitoli matrimoniali del 1777, dove egli riducendo la medesima ad esercizio, chiamò al maggiorato nella morte di Michele figlio di Onofrio il di lui figlio primogenito nascituro da quel matrimonio, a tenore delle precedenti disposizioni; evidentemente ne consegue, che essendo morto Michele intestato nel 1799, i beni con quel titolo da lui posseduti ricaddero interamente al suo figlio primogenito Gaetano, senza potersi smembrare, o dividere tra i fratelli, secondo il precetto di Giancamillo Simeoni, e le regole proprie dei maggiorati.

Nè, come han creduto i primi giudici, la chiamata del primogenito al maggiorato fu soggetta alla condizion del matrimonio, che per non essersi verificata in Gaetano Simeoni, gl' impediva di raccorne i beni corrispondenti.

Dapoicchè, a prescindere che in tal caso non si sarebbe rimessa all' arbitrio del godente la scelta del successore; questa condizione il disponente punto non la richiese, avendo chiamato al maggiorato quello tra i figli dell' ultimo possessore, che il padre avrebbe giudicato *più adatto a far la casa e disposto coi maggiori talenti al decoro della medesima*: per le quali parole, com' egli stesso spiega, intende il *più abile alla conservazione de' beni*; e giusta il

testamento del 1760, quel figlio *che il di lui padre stimerà, e conoscerà che abbia maggior capacità, intelligenza, e buona inclinazione per mantenere il decoro della casa.*

E se lo stesso Giancamillo neppure, ciò indicò nella successione al maggiorato del primogenito di nascita, mancando quello di elezione; ogni contraria intelligenza che si vuol attribuire a questa parte del l'istrumento del 1750, distrugge apertamente la lettera e lo spirito dell'atto medesimo.

Anzi tanto fu lontana da Giancamillo Simeoni l'idea di contemplare nel maggiorato il primogenito di elezione, o di nascita che si fosse ammogliato; che nel testamento prevedendo la mancanza della discendenza del figlio primogenito di Onofrio, chiamò al godimento dello stesso maggiorato il suo figlio secondogenito, o terzogenito, ed in difetto di costoro, i figli e discendenti dell'altro fratello Gennaro.

Nè dai capitoli matrimoniali del 1777, ove soltanto riportasi la fondazione del maggiorato, senza alterare il modo di succedervi il primogenito di nascita, o di elezione, anzi confermandosi sotto questo rapporto i precedenti titoli del 1750, e 1760; poteva il Tribunale ritrarre la necessità nel chiamato dalla condizion del matrimonio. Ivi si legge così:

» E per contemplazione e causa di detto matri-

» monio, il quale senza di ciò non si sarebbe con-
» tratto, e per degne e giuste cause moventi la men-
» te di esso signor D. Giancamillo Simeoni; il me-
» desimo costituito sponte in presenza nostra ave
» asserito che sotto il dì 16 marzo 1750 per gli atti
» del notar Antonio Maria di Auria di Napoli formò
» un solenne atto di donazione della proprietà di tutti
» i suoi beni acquisiti ed acquirendi a beneficio del
» cennato D. Onofrio suo germano fratello, e dei
» figli maschi legittimi e naturali dal medesimo na-
» scituri, e propriamente di quello che esso D. Ono-
» frio avrebbe stimato più idoneo a perpetuar la sua
» casa con farlo passare allo stato maritale, e sus-
» seguentemente in beneficio dei primogeniti nascitu-
» ri da quel figlio di D. Onofrio che si sarebbe am-
» mogliato; e prescrisse uno stretto, e perpetuo fe-
» decommesso a beneficio dei suddetti figli primoge-
» niti, escluse sempre le femine; al quale fedecom-
» messo, in mancanza de' figli maschi della discen-
» denza di detto signor D. Onofrio, chiamò i discen-
» denti maschi legittimi e naturali per ordine di pri-
» mogenitura dell'altro suo fratello D. Gennaro ».

Ora se il Tribunale, dopo quest'assertiva aves-
se proseguito a leggere la dispositiva dell'atto, e pre-
cisamente dove giunge il fondatore a dichiarare la

scelta del suo successore alla morte del fratello Onofrio nella persona del nipote Michele; avrebbe osservato che alla morte di quest'ultimo chiama al maggiorato il *suo figlio legittimo e naturale da detto matrimonio nato*, *che abbia luogo di primogenito*, *il tutto a tenore delle accennate precedenti disposizioni*: vale a dire senza alcuna condizione di matrimonio, cui sembra alludere nel rammentare il titolo del 1750.

§. V. Osservazioni sulla seconda quistione.

Gli attori disperando di partecipare ai beni del maggiorato di Giancamillo Simeoni, i quali nella morte di Michele senza averne indicato il successore, spettarono per disposizione dell'uomo e della legge al solo figlio primogenito Gaetano, che ne è in possesso fin dal 1799; pretendono almeno da costui il rilascio e divisione degli altri beni proprii del defunto comun genitore.

Ma per la nota regola, *ei incumbit probatio qui dicit*, fino a che coloro i quali pretendono siffatti beni, non ne dimostrino l'esistenza in persona del convenuto; manca la materia a deliberare sulla loro azione; tanto più che la medesima è in aperta con-

trarietà colla rinunzia fatta da Gaetano Simeoni al paterno retaggio.

E se lo stesso Gaetano nei capitoli matrimoniali delle sue sorelle costituì a ciascuna la dote di duc. 200 sull' eredità paterna; ciò prattìcò per la legge impostagli dal fondator del maggiorato con i frutti del medesimo; a segno che questi non bastando alla dotazione di Teresa Simeoni, ricorse alla Gran Corte della Vicaria per essere autorizzato a prendere a mutuo duc. 200, ed obbligare in favor del creditore i beni medesimi del maggiorato; come risulta dalla procura inserita nei capitoli matrimoniali del 10 ottobre 1803, che è del tenor seguente.

» Dovendo D. Teresina Simeoni mia germana » sorella andare a marito col signor D. Nicola Taci- » nelli, nei capitoli stipulati per notar D. Giacomo » Bardellini sotto il dì 21 dello spirante mese, mi » sono io coll'espresso consenso e presenza di D. Giu- » seppa Lotti mia madre e curatrice obbligato di pa- » garle nell' atto della celebrazione delle nozze duca- » ti 200 sulla eredità paterna. Siccome questa è sog- » getta ad un fedecommesso primogeniale, così sono » io anche coll' autorità della detta mia curatrice ri- » corso alla Gran Corte della Vicaria per essere abi- » litato a prendere la somma descritta o a mutuo,

» o a vendita di annua entrata, e a quella ragione
» che potrà meglio convenirsi; e per essermi lecito
» eziandio di obbligare a beneficio del creditore i
» beni appartenenti all' eredità suddetta, e di caute-
» lare il detto signor D. Nicola nella maniera conve-
» nevole, e solenne. Qualora nel tempo che la Gran
» Corte deferisse alle mie domande, mi trovassi as-
» sente da questa città, dò e concedo al detto mio
» procuratore le speciali e bastanti facoltà di contrarre
» il debito anzidetto, di cautelare anche per mezzo
» di pubbliche scritture da stipularsi coll' autorità ed
» intervento della riferita mia madre e curatrice il
» creditore, ed ipotecare alla sicurezza del suo cre-
» dito i beni accennati.

Nè si dica, che la casa palazziata con orto contiguo detta Lo Castiglione sottoposta da Giancamillo al maggiorato del 1750, ne fu poi esclusa col suo testamento del 1760, ove ne dispose liberamente in favor di Onofrio; perlocchè sì la medesima, che altri fondi, come quello detto il Salice, si appartengono all' eredità di Michele Simeoni.

Dapoicchè nei capitoli matrimoniali del 177 Giancamillo Simeoni estese il maggiorato del 1750 a tutti i suoi beni, niuno escluso, mercè la seguente dichiarazione:

» E però dona con donazione irrevocabile tra
» vivi a detto D. Onofrio suo fratello, e colle in-
» frascribende condizioni LA PROPRIETA' DI TUTT' I SUOI
» BENI MOBILI E STABILI, PRESENTI E FUTURI, ORO, AR-
» GENTO, LAVORATO E DA LAVORARE, CREDITI, AZIONI, E
» TUTTO QUEL CHE SI RITROVERA' IN TEMPO DI SUA MORTE,
» riserbandosi l' usufrutto di detti suoi beni durante
» la sua vita, ed alla sua morte, e due ore avanti
» di essa vuole che l' usufrutto consolidandosi colla
» proprietà, passi in dominio ed amministrazione di
» detto suo fratello D. Onofrio; ed alla costui morte
» TUTTO PASSI IN DOMINIO ED USUFRUTTO DEL DETTO SIGNOR
» D. MICHELE figlio primogenito di detto signor D. Ono-
» frio, ora da esso signor D. Giancamillo espressa-
» mente chiamato e nominato al godimento di detto
» fedecommesso, e majorascato DI TUTT' I SUOI BENI;
» ed alla morte di esso D. Michele succeda il suo
» figlio legittimo, e naturale da detto matrimonio
» nato, che abbia luogo di primogenito; il tutto a
» tenore delle accennate precedenti disposizioni. *Si*
» *riserba però esso D. Giancamillo di disporre una*
» *sol volta per atto di ultima volontà della somma*
» *di duc.* 50, *la qual disposizione corrisponde ap-*
» *punto a quel foglio ch' egli si riserbò di fare nel*

» *cennato suo ultimo testamento*, *come sopra si è*
» *detto.*

E passando indi alla enumerazione di ciascuno de' fondi, su i quali costituito aveva il maggiorato; parla sulle prime della casa palazziata dove abitava la sua famiglia, che è appunto quella detta lo Castiglione, ed in seguito di un territorio denominato la *Torretta*, ch'è lo stesso detto altrimenti il *Salice*, esprimendosi così:

» *Ed affinchè in avvenire non possa accadere*
» *motivo alcuno di liti per l' individuazione dei beni*
» *appartenenti ad esso signor D. Giancamillo*,
» egli stima necessario di dichiarare che tutt' i beni
» che ora si posseggono dalla sua famiglia colla quale
» vive egli in perfetta comunione, sono suoi proprii
» da lui acquistati in varii tempi.

» Primamente dopo la cennata dichiarazione fatta
» da detta fu D.ª Giovanna Zengo, da D. Giuseppe Si-
» meoni suo zio perchè fratello germano del padre, e
» dal dottor fisico D. Francesco, D. Onofrio, e suor
» Teresa Simeoni, fu determinato e stabilito, *che la*
» *casa palazziata sita in questa terra*, *ove attual-*
» *mente abita la sua famiglia*, *e la possessione chia-*
» *mata la Maretima*, *rimanevano in perfetto dominio*

» *e proprietà di esso signor D. Giancamillo per gli*
» *addotti motivi. In secondo luogo tutte le migliora-*
» *zioni, che si son fatte a detta casa*, ed alla posses-
» sione suddetta, tutte si son fatte con danaro che in
» varii tempi, ed in varie somme esso signor D. Gian-
» camillo ha rimesso da Napoli, e quelli aumenti e
» migliorazioni fatte dopo il suo ritiro da Napoli, son
» pervenuti dai frutti della possessione stessa, e dalle
» altre da esso D. Giancamillo acquistate, come ap-
» presso si dirà: *onde tutta la possessione della Ma-*
» *retima, e la casa nello stato in cui presente-*
» *mente è, ed in cui si troverà al tempo della sua*
» *morte, appartiene interamente ad esso signor*
» *D. Giancamillo.*

» Dippiù è tutto acquisto di esso signor D. Gian-
» camillo la possessione chiamata la *Torretta*, che
» egli comprò da D. Lelio, e D. Silvio Grassi in
» vigor d'istrumento del dì 1 novembre 1749 per
» mano del detto notar Crescenzio Bambacaro.

» Anche acquisto particolare di esso signor D.
» Giancamillo è la tenuta chiamata la *Masseria*,
» che egli comprò da D.ª Ippolita Bambacaro, e da
» D. Maurizio, D. Agnese, e D.ª Maddalena Corrado
» in vigor d'istrumento del dì 20 marzo 1759 sti-
» polato da notar Salvadore Palumbo di Napoli, e

» tutti gli aumenti che si son fatti nelle suddette
» due possessioni, sono anche pervenuti dai frutti
» delle medesime. -- Inoltre anche acquisti fatti con i
» frutti delle medesime possessioni sono le compre
» che appariscono fatte in nome di esso D. Onofrio,
» cioè la compra della casa sita in questa terra che
» egli fece da D. Gioacchino de Vita e D.ª Chiara
» Sanseverino in vigore d'istrumento stipulato da me
» sottoscritto notajo a 24 febbrajo 1765: il cambio
» che sotto la stessa data anche per mano mia detto
» D. Onofrio fece dell' accennate case con mastro
» Gennaro Lebano, e finalmente la compra dell' al-
» tre case con orto site in questa terra che detto
» D. Onofrio fece da D. Pier Francesco e D. Gae-
» tano del Mercato in vigore d'istrumento de' 9 feb-
» brajo 1773 stipulato da notar Matteo Bambacaro
» di questa terra.

» E perchè questa assertiva del signor D. Gian-
» camillo è una verità innegabile ed a tutti nota,
» esso signor D. Onofrio con giuramento dichiara, che
» le medesime compre delle case si son da lui fatte
» con denaro che per giustizia appartenea ad esso
» D. Giancamillo suo fratello, ed egualmente per-
» vengono dallo stesso fonte tutte le migliorazioni che
» si son fatte finora, e che si faranno ai detti stabili

» della *Maretima*, della *Torretta*, e della *Masse-*
» *ria*, come anche delle case.

Finchè dunque gli attori non provino di essere la casa palazziata detta lo Castiglione, che Giancamillo escluse dal maggiorato nel 1760, diversa da quella che novellamente vi comprese nel 1777, e di possedersi dal convenuto unitamente alla medesima altri fondi di particolare acquisto di Michele Simeoni; non possono certamente pretendere il rilascio e divisione di quelli che Gaetano possiede solamente per virtù del maggiorato di esso Giancamillo-Simeoni.

D' altronde l' indicazione data da Giancamillo del fondo la *Torretta*, cioè di averlo comprato dai signori Grassi con istrumento del 1749 per notar Bambacaro, secondo i due atti notarili, e l' estratto del Catasto provvisorio esibiti alla G. C. civile, dimostra chiaramente, che il fondo *Salice*, di cui parlano gli attori, è lo stesso della *Torretta*, il quale si denominava anche *Salice* dal suo sito, comunque posteriormente avesse ritenuto il solo nome di *Torretta*.

§. VI. Osservazioni sulla terza quistione.

La terza dimanda degli attori subordinata alle due prime è quella degli alimenti, che in mancanza di beni liberi essi pretendono sulle rendite del maggiorato dal loro fratello Gaetano; per virtù del titolo di fondazione, o almeno della legge, *jure actionis, vel officio judicis.*

Ma gli attori così ragionando obbliano, o fingono di obbliare, che il fondator del maggiorato nell' imporre al primo chiamato Onofrio di alimentare sì la sua madre e sorella, che il fratello Francesco, *qualora egli seguiterà a vivere nello stato vedovile in cui si trova, e contribuirà ai beneficii della casa ciocchè coll' esercizio di sua professione potrà pervenirgli*; soggiunse immediatamente così:

» Che a morte di esso signor D. Onofrio, l' u-
» sufrutto e proprietà de' beni suddetti debba perve-
» nire a quello dei suoi figli che egli giudicherà più
» adatto a far la casa, e disposto coi maggiori talen-
» ti al decoro della medesima, tanto se fosse il pri-
» mo nato, quanto il secondo o terzogenito, il qua-
» le parimenti dovrà essere semplice usufruttuario di
» detti beni, *col peso ancora di alimentare gli al-*

» *tri suoi fratelli e sorelle*, trattandoli come la stes-
» sa sua persona. »

Quali ultime parole, *col peso ancora di alimentare gli altri suoi fratelli e sorelle*, sussecutive alla precedente disposizione condizionale, di alimentarsi il fratello Francesco, purchè contribuisse ai benifizii della casa coi frutti della sua professione; rendono condizionale anche la seconda disposizione; in altri termini importano, che succedendo al maggiorato alcuno de'figli di Onofrio, e de'suoi discendenti, fosse tenuto egualmente a prestare gli alimenti verso i soli fratelli e sorelle che contribuissero al mantenimento della famiglia.

Dapoicchè, se come osserva Carlo Molineo sulla consuetudine di Parigi *, la condizione si presume ripetuta in tre casi, cioè o per la particella copulativa, o per l'identità del discorso, o per l'identità di ragione, *sunt enim tres causae inducentes tacitam repetitionem, videlicet copula, identitas orationis, et identitas rationis*; nella specie concorrono tutte queste circostanze per estendersi alla seconda la condizione apposta nella prima disposizione; mentre il fondator del maggiorato non solamente adopera la

* §. 55 glossa 1 n. 3.

voce *ancora*, che ha forza di congiungere le due disposizioni, ma ne dimostra pure il motivo, cioè quello di non menomare, ma sempre accrescere i beni del maggiorato, dei quali proibisce ogni maniera di smembramento, o divisione.

Difatti lo stesso Giancamillo Simeoni nel suo testamento confermativo dell'istrumento del 1750, ripetendo l'obbligazione del chiamato di alimentare i suoi fratelli e sorelle la limita espressamente a coloro, *che forse in qualsiasi futuro tempo si rattroveranno convivere nella stessa casa*: nè quì arrestandosi aggiunge. » Ed all'incontro sieno tenuti tutti gli altri fra» telli, e congiunti tanto maschi, quanto femine, » che forse in futuro tempo si ritroveranno convivere » nella stessa casa col suddetto primogenito, o colui » che farà figura di primogenito, a concorrere con » esso ognuno secondo il proprio potere e capaci» tà, ed ajutare il suddetto primogenito nel governo » e buona amministrazione dell'intera famiglia, *e* » *questo affinchè sempreppiù si avvanzi la casa* » *medesima così nella rendita, come nel decoro.*

Ora se alla morte di Michele Simeoni, i suoi figli Luigi, Ferdinando, e Gennaro, lungi di rimanere nella stessa casa col loro fratello Gaetano, cui pervennero i beni del maggiorato, e di contribuire

alla conservazione ed aumento de' medesimi; si trasferirono in Napoli presso la madre signora Lotti, formando mercè le rendite di costei, ed i frutti del rispettivo mestiere un' altra casa; essendo per loro mancata la condizione, sotto la quale gli alimenti vennero accordati; non possono certamente più reclamarli da esso Gaetano in virtù del maggiorato istituito da Giancamillo Simeoni; ossia *jure actionis.*

Se poi intendono conseguir siffatta prestazione per virtù della legge, od in altri termini *officio judicis*; assai più ingiusta è la loro dimanda.

Imperocchè, comunque per la famigerata autentica *Res quae* sulla legge 3 *Cod*: *Communia de legatis*, che permetteva di obbligarsi i beni fedecommessi per causa della dote, e della donazione a contemplazion di matrimonio, si ritenne generalmente nel chiamato anche il dovere di prestare ai suoi fratelli gli alimenti che stavano in luogo della legittima; coerentemente a questo principio l'obbligazione degli alimenti valeva soltanto nelle sostituzioni in linea discendentale, e giammai aveva luogo in quelle ordinate nella linea trasversale. La stessa regola osservavasi pei maggiorati, che tanta somiglianza hanno coi fedecommessi.

E siccome in questa materia non si è riconosciuta presso di noi altra legislazione che quella della Spagna; gioverà riportare sul proposito l'autorità degli scrittori di quella nazione.

Ludovico De Molina nella sua opera su i maggiorati Spagnuoli, insegna così:

*Hoc autem in fratribus, et sororibus, quibus a primo majoratus institutore legitima debita est, clarissime procedit. In hoc namque casu omnes doctores, qui pro hac opinione citari solent, loquuntur; non enim possunt legitima privari, nisi sibi dotes, seu alimenta relinquantur, quae si a majoratus institutore eisdem relicta non fuerint, ab ejusdem successoribus necessario sibi praestanda sunt. In caeteris autem fratribus, aut sororibus, quibus a primo institutore legitima non debebatur, id dubium videtur, cum cesset ratio, quare praefati doctores hanc obligationem dotandi, seu alendi ad omnes majoratus successores extendunt* *.

D'altronde anche quei Dottori, i quali concedevano gli alimenti ai fratelli e sorelle non discendenti dal testatore ritenevano, che dovendosi questi prestare non per effetto della disposizione dell'uomo,

* De primog. Hispan: orig. ac natur: Lib. 2 cap. 15 n. 56.

ma della legge di natura, la quale impone di soccorrere i parenti poveri; ne cessasse l'obbligo, quante volte non si verificava nei medesimi la circostanza principale del bisogno.

*Sed his non obstantibus dicendum est quemcunque antiquissimi majoratus possessorem teneri proprios fratres, atque sorores inopes ex primo institutore descendentes alere atque dotare. . . In quo animadvertendum est, quod quamvis Rodericus Suarez hoc ad fratres et sorores ex primo institutore descendentes restringat, idipsum dicendum videtur in quolibet fratre, seu sorore majoratus possessoris, etiamsi ex primo majoratus institutore non descendant. Cum enim hae dotes seu alimenta non praestentur ex obligatione, quam majoratus institutor habebat ad relinquenda alimenta fratribus seu sororibus majoratus possessoris, sed ex sola obligatione, quam habet frater dives ad alendum et dotandum fratres atque sorores inopes, ut superius ostensum est; consequens est, ut m joratus possessor non solum ex fructibus majoratus teneatur alere et dotare fratres, aut sorores inopes ex primo institutore descendentes, sed etiam omnes fratres et sorores sibi ex parte majoratus institutoris*

*attinentes, etiamsi primi institutoris descendentes non sint* *.

Così aggiungeva lo stesso De Molina, cui facendo eco il Gutierez, osserva che nei maggiorati discendentali equivalendo gli alimenti alla legittima, si devono anche a chi non ne avesse bisogno, laddove nei maggiorati trasversali dovendosi non a titolo di legittima, ma per dritto di parentela nel caso di bisogno; mancando il bisogno, cessa l'obbligo a prestarli.

*Caeterum cum fratri secundogenito majoratus possessoris legitima non debetur a primo institutore; procul dubio eadem ratione, saltem a contrario sensu, quod argumentum fortissimum est in jure, fatendum est idem diviti existenti minime alimenta deberi a fratre primogenito majoratus possessore, cum tunc alimenta non debeantur ratione legitimae, sed jure sanguinis propter egentiam: hoc autem cessante, cessat et ipsa obligatio, ut modo dicebamus* **.

Quindi tanto il De Molina, il Gutierez, che gli altri scrittori della materia insegnano di non dovere il possessor del maggiorato alimentare i fratelli, e so-

* Ibidem n. 57 a 59.

** De tutelis et cur s minorum part. 2 cap. 3 pag. 123 n. 3 2.

relle, che possono essere mantenuti dal padre, o dalla madre.

*Imo*, così De Molina, *nec frater majoratus possessor tenebitur alere fratres vel sorores habentes patrem vel saltem matrem, qui illos alere vel dotare possint; sed tunc primaeva actio in patrem, vel eo mortuo, vel inope existente, in matrem dirigenda erit, nec aliter quam ipsis deficientibus, in fratrem majoratus possessorem exercebitur. Quod in patre apertissime procedit: de matre autem est textus in L. si quis a liberis, §. utrum D. de liber: agnosc. ubi obligatio alendi liberos, patre deficiente, in matrem transfunditur. Idque ex ea lege et aliis in specie verum esse censuit Antonius Gomesius in L. 40 Tauri n. 75.*

*Sed idipsum apertius probatur ex L. 4 tit.* 19 *par. 4 ubi onus alendi liberos, patre inope existente, vel alias deficiente, ad matrem, atque avos, et proavos maternos, seu paternos transfunditur. Neque in ea lege de fratre alia mentio fit, ideoque ex ea probabiliter dici potest, nedum matre divite existente, sed etiam ea deficiente, fratrem majoratus possessorem non teneri alere fratrem aut sororem inopes, si avi, vel proavi paterni divites supersint, qui eos alere possint. Solum nam-*

*que in eorum subsidium frater dives, fratres atque sorores alere adstrictus est, ut ex praedictis legibus apertissime probatur. Sicque intelligendus erit textus in d. L. cum plures §. fin. ff. de adm. tutor: et L. tutor. secundum dignitatem ff. eod. et L. qui filium, cum similibus, ubi pupillus educari debeat.* *

Il Gutierez ripete sul proposito l'autorità del Molina. **

Per lo stesso principio, anche in mancanza del padre, o della madre, il possessor del maggiorato veniva dispensato dall' obbligo di alimentare i suoi fratelli e sorelle, che non fossero stati indigenti, in modo da non esercitare alcun impiego, o mestiere capace di dar loro i mezzi di sussistenza. Così non erano dovuti gli alimenti, secondo il Gutierez, *quando frater esset opifex, vel ex industria vivere posset: et idem, quando frater aliquo in loco vivere potest de suo.* ***

Ed assai meno valeva quest' obbligo, se pure il fondatore del maggiorato l' avesse imposto, quando i beni del medesimo appena bastavano al manteni-

* Cit. oper. lib. 2 cap: 15 num. 68 e 69.

** Eod: tit: n: 43.

*** Eod. tit. n 30.

mento del chiamato; niuno potendo esser astretto a soccorrere altrui, quando ciò che ha, non è sufficiente per se stesso.

Odasi il Surdo.

*Nec erit minus justa causa denegandi alimenda fratri, si is a quo petuntur, non habeat » pro se, vel non habeat ultra quam necessarium sibi sit propria expellenda, quia ut centies repetitum vidisti, impius esset, qui cum egeat, velit alteri subvenire, d. l. praeses C. de serv: et aq. et, ut dicebat Baldus supra alligatus, nemo debet arctare sibi victum ut alii prosit, et dicit Roiz in decis. 3. n. 292 neminem cogendum alere, cum non habet nisi quantum sufficit pro seipso, sive tractamus de alendo patre, sive matre, vel alio, praecipue cum non teneatur etiam qui jure actionis est obligatus, Lancell: Gallia: dict: vers: solidos q. 6 num. 145, et non est repetere supradicta.*

*Haec etiam procedunt in-fratre naturali, et in aliis personis similibus.* *

Ed il Gutierez raccogliendo queste varie regole della materia, che subivano una sola eccezione nei feudi per la vita e milizia; conchiudeva così:

* De alimentis tit. 8. q. 15 num. 22. pag. 409.

*Nihilominus tamen, quicquid in hoc sit in feudis in vita et militia; in nostris Hispaniae primogenitis procul dubio contrarium dicendum, et tenendum est. Imo quod frater primogenitus possessor majoratus non teneatur alere fratrem secundogenitum divitem, vel habentem alias, unde se alere possit; tum ex precedenti regula, et communi doctorum traditione jure communi expresse probata, quae habet, quod pater, frater, nec caeterae personae, quae alere tenentur filium, fratrem, vel alium, compelluntur eos, si divites sint, sustinere, sed tunc demum, cum alimentis egent; tum etiam ex mente doctorum in specie loquentium, ut constat ex D. Molina de Hispan. primogen. libro 2, dict. capit. 15, num. 56; ibi si ipse id commode facere possit, fratresque, aut sorores inopes sint; et in terminis tenent etiam Martin. Lauden: in tract. primogen. colu. 7 versiculo ultimo, et Cordub. in dict. lege, si quis a liberis, §. idem rescripsit, num. 139 ff. de lib. agnos. quos ad hoc refert, licet eos non sequatur Petrus Surdus ubi supra sub nu. 23 et 24; tum denique ex communi praxi hujus Regni, quae eos tantum fratres secundogenitos ali a primogenitis introduxit, qui inopes, et egentes sunt; secus vero si divites*

*existant; idque merito, quocumque titulo alimenta debeantur, quia obligatio alimentorum praesupponit egentiam, atque proinde ea deficiende, cessat et locum non habet obligatio, ut in praecitatis juribus, praeterquam in casu speciali, de quo per D. Molin dict. capit.* 15 *n.* 6. *

Ora nella specie concorrono appunto tutte le circostanze, per le quali lo stesso principio che impone al possessor del maggiorato di alimentare anche i fratelli e sorelle non discendenti dal fondatore, scioglie il convenuto da tal obbligo verso gli attori.

Imperocchè costoro lungi di potersi riguardare come poveri, e bisognosi; fin dalla morte del padre sono stati alimentati e mantenuti dalla madre comune signora Lotti, la quale, come risulta da documenti esibiti alla G. C. civile, ha una rendita imponibile di ducati mille nella sola Provincia di Capitanata oltre molti beni in Napoli; e dopo pochi anni ciascuno di essi ha ottenuto un vistoso impiego, l' uno cioè di Consigliere della Gran Corte dei conti, e gli altri due di capitani nel Real corpo di Artiglieria, che tuttora godono. E se anche diversa fosse stata la loro posizione, neppure il loro fratello

* Eod. tit: par: 2 cap. 3 n. 31.

primogenito Gaetano avrebbe dovuto alimentarli, poichè la rendita imponibile di tutti i beni del maggiorato, come risulta dall'estratto del catasto provvisorio esibito alla Gran Corte, non essendo maggiore di duc. 105, e grana 46; detrattone il contributo fondiario, e qualche altro peso, appena basta il dippiù al mantenimento del solo chiamato.

§. VII. Osservazioni sulla quarta quistione.

Relativamente poi alla dote ed antefato della signora Lotti, di cui gli attori ancor dimandano la quota corrispondente; uopo è osservare che nè l'una, nè l'altro possono avere alcuna afficienza sopra i beni del maggiorato di Giancamillo Simeoni, ma soltanto su quelli proprii di Michele, alla di cui eredità il convenuto ha rinunziato.

Imperocchè, sebbene per l'autentica *Res quae* sulla legge 3. C. *Communia de legatis* potevansi obbligare od alienare i beni fedecommessi in mancanza di beni liberi per la dote e donazione a causa di nozze; questa disposizione però soltanto si applicava alle sostituzioni discendentali secondo la lettera e lo spirito della stessa autentica.

Odasi il PEREGRINO :

*Quarto de fideicommisso transversali, in quo dicendum est praedicta jura locum non habere, quia de eo non loquuntur L. si servum §. dixit praetor D. de acquir: haered: L. 4. §. toties D. de damno infecto: L. hos accusare §. omnibus D. de accusation: et quia transversalis transversalem feminam dotare non tenetur, nec dotem a viro trasversale acceptam cautam facere, et sic in terminis tam dote constituenda, quam restituenda tradidere communiter majores nostri. Bart: post antiquos in d. Authent: res quae; Angel: Salic: Jason. num.* 12 *Curt. jun. num.* 18, *Padill. num.* 114. *Paul. Castrens. in d. §. cum proponeretur col.* 1 *Aret. consil.* 37 *in* 2 *dubio, Ruin. consil.* 137 *num.* 17 *et* 18 *in* 2. *Paris. consil.* 52 *n.* 40 *lib.* 2 *Socin. jun. consil.* 119 *viso col.* 2 *et* 3 *in* 2 *et consil.* 89. *col.* 2. *in* 3. *Didac: variar. lib.* 3 *cap.* 6 *sub. num.* 10. *Bursat. cons.* 189. *num.* 58 *ubi complures alios refert, et post hos. Vinc. Franc. decis.* 241 *Rimin. jun. cons:* 77 *num.* 8 *infra. Remiss. ad eundem Peregrin. lib.* 2. *consil.* 31, *num.* 2 *lib.* 5. *cons.* 81 *num:* 1 *.

* De fideicommissis Vol: 1. art. 42 num. 49 pag. 590.

Nelle addizioni a questo articolo si legge.

*Duodecimo declaratur, in fideicommisso transversali, in quo transversalis pro dote restituenda bona fideicommisso subjecta alienare non tenetur, prout post Bart: Ang: Salic: Castren: et alios probat hic Peregrinus post num. 49, et nos jam supra latius fuimus prosecuti ad declarationem primae conclusionis, et nunc addimus Vivium dec. 395 num. 8. Menoch. cons. 33 vol. 1.- Crassum in §. fideicommissum q. 57 num. 5. Ioseph. Ludovicum d. dec. Lucensi 28 num. 90, et Surdum de alim :; tit. 1. q. 27 num. 6.* *.

Ed il De Molina applicando queste regole ai maggiorati si esprime così:

*Similiter etiam bona majoratui, seu fideicommisso subjecta, bonis liberis deficientibus, etiam pro dote seu donatione propter nuptias danda, seu restituenda liberis, seu descendentibus testatoris, vendi, seu alienari poterunt. Quod probat textus in l. mulier §. cum proponeretur, ff. ad Trebel. L. a filio, ff. cod. tit. textus in authent.* Res quae, *C. commun. de legat. et in corpore unde*

* Additiones pag. 275.

*sumitur, et utrobique per scribentes. Circa quorum jurium intellectum aliquantulum immorari oportet, ut sciamus inprimis, qualiter intelligenda sint, et deinde quo pacto Hispanis majoralibus adaptari valeant.*

*Ut autem eorum jurium decisiones interpetremur, sciendum est, ea jure in his tantum, qui per lineam rectam ab ipso testatore, qui fideicommissum reliquit descendunt, intelligenda esse; nec in extraneis, seu transversalibus ab illo procedere, prout opinantur Baldus num.* 20, *Paulus num.* 4, *Angel: col:*2, *Tas:* 33 *in princ. Cart. num.*18 *qui hunc opinionem communem esse profitentur*: *D. Ant. de Padilla num.* 114 *in d. authent.* Res quae, *Cod. com. de legat. Alexander num.* 10, *Loazes n.* 135 *in L. filius familias §. divi, ff. de legat.* 1; *qui hanc opinionem communem esse profitetur. Petrus de Ravenna in suo alphabeto aureo verbo alienatio, qui hanc etiam communem opinionem esse profitetur*; *D. Didacus de Covarruvias, qui hanc etiam dixit communem opinionem esse lib.* 3 *resolutionum, cap.* 6 *num.* 10. *Anton. Gomezius in l.* 40, *Tauri num.* 87, *Phanut: de lucro dotis concl:* 10 *num.* 75. *Baptista de Villalobos commun. opin. lib.* 1 *verbo*:

*alienari prohibita*, *pag.* 18. EAQUE OPINIO PROCUL DUBIO COMMUNIS EST. *

Nelle addizioni si legge.

*Authenticam* Res quae, *locum habere solummoda in descendentibus testatoris*, *non vero in transversalibus*, *certissimum est*; *addeque sic tenentem Pascal. Saulum de alienand. reb. fideicommis. subiectis par.* 2 *num.* 262: *novissime Andr. Cepanus de fideicom*: *mascul*: *art.*2, *inspect.* 2, *num.* 13, *et* 14, *et per totum articulum satis de materia auth*: Res quae. **

E la stessa teorica ritenuta tanto per la costituzione, che per la restituzione, della dote è luminosamente esposta in una recentissima decisione della prima camera della G. C. civile nella causa tra Pignatelli Srongoli e Pignatelli Cerchiara, che ha negato agli eredi del secondo il diritto ad essere rifatti delle somme pagate per la dote di D. Maddalena Ottoboni sopra i beni fedecommessi da Giulio Cesare III Bonito, Principe di Casapesenna. Eccone il tenore:

* Cit: oper: lib. 4 cap. 6 num. 2 a 3.

** Additiones num. 6.

QUISTIONE.

*I beni sottoposti a fedecommesso si potevano indistintamente alienare, o ipotecare da ogni fiduciario per dotare la propria figlia?*

*Attesocchè il principio conservatore de' fedecommessi era quello di non doversi permettere il loro smembramento a capriccio de' fiduciarii, ed in danno de' futuri chiamati, diversamente operandosi era un convellere la volontà del testatore, e chiamare a partecipare di beni chi egli non aveva avuto in mente di considerare; per lo meno estendere il godimento delle persone contemplate al di là delle facoltà che l' erano state concedute. In altri termini era un mettere nel nulla gli atti che i fedecommessi racchiudevano; poichè si permetteva alienare quei beni, che per potersi conservare nelle famiglie erano stati dichiarati inalienabili.*

*Attesocchè per la fermezza di questo principio conveniva andar cauto, allorchè i fiduciarii per causa necessaria ed urgente dimandavano, che venisse riconosciuta ed approvata la distrazione per essi fatta dei beni soggetti a restituzione.*

*Attesocchè non può del pari dubitarsi che le leggi a promuovere i matrimonj hanno sempre sostenuta, e garentita la causa delle doti, e delle donazioni nuziali, per modo che fu sempre loro accordato un privilegio che in più rincontri le rendea salve. Ma non può egualmente dubitarsi, che questo stesso favore non possa essere ritenuto così esteso da recar danno ad altrui; imperciocchè non si comprenderebbe come si potesse ripromettere la prosperità sociale da un elemento che apportasse danno agl' individui. Queste massime non farebbero che sovvertire anzicchè presentare le buone norme per interpetrare ed applicare le leggi.*

*Attesocchè se dal rigore di non potersi alienare i beni sottoposti a fedecommesso per lo testo espresso della autentica* Res quae *veniva eccettuato soltanto il caso di dover dare la legittima ai proprj figliuoli, o di dover dotare le femine, non può difficultarsi che ciò andava inteso nella sola linea discendentale, nella quale unicamente l' applicabilità si scorge corrispondere al fine della legge. Ed in effetti è in questa linea appunto che trovasi stabilita la regola che la figlia debba essere dotata dal padre, ed in sussidio dall' avo; un si-*

*mile obbligo non esiste certamente nei collaterali.*; *E se ravvisasi per lo nostro antico diritto esser talvolta obbligati i fratelli a dotare le sorelle, è a ritenersi che ciò procedea, dal perchè essendo escluse le femine dalle successioni paterne, i maschi che soli le rappresentavano, doveano dotarle come eredi di colui che quest' obbligo tenea.*

*Attesocchè comunque sia vero che le autentiche andavano applicate allorchè confrontate con gli originali, dai quali Irnerio le trasse, si trovavano ad essi conformi; pure nella specie dell' autentica* Res quae *non trovasi varietà dalla novella* 39 §. Quamobrem, *da cui fu tratta, poichè in questa Giustiniano prevede il caso del padre che nel sottoporre a fedecommesso i suoi beni, debba da queste prelevare innanzi tutto le doti per le figlie femiue, e la legittima pei maschi. Questa indicazione prova con certezza, che l'Imperadore non ebbe in mente che la sola linea discendentale.*

*Attesocchè limitata a questa linea soltanto la facoltà di alienare, o ipotecare i beni fedecommessati per dotare le donne; sarebbe violare la legge nello estenderla anche alla linea collaterale. Lo allettamento di far ciò per favorire i matrimonj sarebbe sovversivo delle buone regole, ed esten-*

*derebbe l'obbligo di dotare a carico di coloro che ne sono esenti.*

*Attesocchè da queste teoriche ne discende, che se Giulio 3. Bonito fedecommettente non era che un cugino, e quindi un collaterale del primo chiamato Domenico Bonito duca dell'Isola; questi non potea ipotecare i beni del fedecommesso per la dote della sua figliuola Maddalena, la quale niun diritto avrebbe certamente avuto per ottenerla dai medesimi beni.*

*Attesocchè sebbene Lucrezia Pignatelli non si possa considerare chiamata* ex propria persona *al fedecommesso di Giulio III. per non essere la femina più prossima all'ultimo moriente, e possessore di quei beni, mentre non era di casa Bonito, ma di casa Pignatelli, e cugina di Domenico, ed Andrea Bonito per parte della madre loro Virginia Pignatelli, che era di lei zia; pure rappresentando i dritti di Andrea di cui era l'erede, avea bene il diritto di impugnare quella ipoteca malamente costituita da Domenico Bonito sui beni del fedecommesso che si resero liberi nelle mani dello stesso Andrea per mancanza di successori maschi, e femine.*

*Attesocchè da tutte queste ragioni di fatto, e*

*di diritto risulta chiaro, che gli eredi del Principe Pignatelli Cerchiara esercitando i diritti di Maddalena Toboni, ossia Bonito, le di cui doti furono soddisfatte dai beni addetti alla prelatura istituidal duca Andrea Bonito, non hanno ragione di essere rimborsati sui beni che lo stesso Andrea donò a Lucrezia Pignatelli, per quanto essi pervengono dal fedecommesso di Giulio III. Bonito principe di Casapesenna.*

E comunque la disposizion dell'autentica valeva nella linea discendentale anche quando il testatore aveva proibito di obbligare, o di alienare i beni fedecommessi; tutti però convenivano di non essere applicabile al caso di un espresso divieto di obbligare, od alienare quei beni per causa della dote.

*Nisi*, dice il Fusario, *prohibita sit expresse alienatio ex causa dotis secundum Angel in §. quamobrem in auth. de restitut. etc. Ripa in d. §. dici num. 76 et seq. Paris. consil. 52 num. 37 lib. 2. Bursat. cons. 179 n. 40 et seq. lib. 2, Alba consil. 354 num. 11, Menoc. d. consil. 318 num. 36.* *

Il De Molina aggiunge.

*Caeterum quamvis opinio haec, quod scilicet*

* De substitutionibus quaest. 532. num. 21.

*dicta authentica* Res quae *procedat etiam ubi expressa alienationis proibitio in re fideicommisso subjecta intervenit, communis sit; apud omnes tamen convenit, hoc intelligendum esse, nisi specifice a testatore dispositum sit, quod bona fideicommissi etiam ex causa dotis, seu donationis propter nuptias alienari non valeant. EA NAMQUE ALIENATIONIS PROHIBITIO, IN QUA ETIAM DE CAUSA DOTIS TESTATOR MEMINIT, PRAECISE ATQUE AD UNQUEM OBSERVANDA FUIT. Quod dixit glossa ordinaria sic intelligenda in L. nulla verbo prohibitum est Cod. de jure dotium, quam in hunc sensum communiter scribentes sequuntur.* *

E questo espresso divieto di alienare ed obbligare le doti, secondo lo stesso FUSARIO, e gli addenti al DE MOLINA, risultar poteva non solo dalle parole, ma anche dalle congetture, e dalle presunzioni della volontà del disponente.

*His adde P. Molina ubi supra vers. dubitant doctores, Mart. de successione legali tom.* 2 *part.* 4 *quaes:* 21. *art.* 10 *num.* 28. *Menoc. ubi proxime praesumpt.* 189 *num.* 96, *et auctoris sententia, de*

* Opera cit. lib: 4, cap. 6. num. 11.

*qua in praesenti num.* 11, *e* 12 *verior et receptior ex adductis etiam infra num*: 17 *et* 18 *vers. Sed idipsum, quamvis contraria sit communis, et prosequitur late Vincent. Fusarius quaest.* 531 *videndus ex num.* 67 *ubi diversas opiniones refert, et demum num.* 72 *ita concludit, quorum sententiam probamus, non solum quando ab institutore majoratus expresse in causam dotis, vel alimentorum prohibita est alienatio, verum etiam quando id ex conjecturis ac praesumptionibus in comperto est, veluti si dixisset, quod nullo modo, aut nullo eventu, vel aliud simile alienatio bonorum majoratus fiat; semper enim illa via tutior ac securior est, quae majoratus conservationi ac perpetuitati favet, ex adductis supra cap.* 3. *num.* 3. *vers. caeterum.* *

Or nella specie concorrono pure tutte queste circostanze per esentare Gaetano Simeoni dall' obbligazione contratta da suo padre per la dote ed antefato della madre; mentre a prescindere di aver egli rinunziato all' eredità di Michele; il maggiorato di Giancamillo, che unicamente gli è pervenuto, non solo è istituito nella linea trasversale, ma racchiude

* Additiones num. 10 ad 15.

ancora il più formale divieto di obbligare, od alienarne i beni per qualunque causa la più privilegiata, non esclusa quella della dote.

Ecco i precisi termini dell' istrumento del 1750:

» Proibendo similmente espressamente, che non
» possa da qualsiasi creditore di detti chiamati ac-
» quistarsi jus, ragione, azione, nè ipoteca veru-
» na sopra detti beni, ancorchè fosse privilegiata di
» qualsiasi privilegio racchiuso, o da racchiudersi
» nel corpo dell' una, e dell'altra legge, nè pure del
» regio fisco, per causa di delitto che forse si com-
» mettesse da ciascuno di detti chiamati, anche di
» lesa Maestà divina o umana in primo, o altro
» qualsivoglia caso ( *quod absit* ), o per altro qual-
» sivoglia delitto che portasse confiscazione di beni;
» nel qual caso nell' atto di detto delitto, e per due
» ore avanti di esso, resti detto chiamato affatto pri-
» vato dal godimento di detti beni, e si acquistino
» *pleno jure* dall' immediato chiamato coll' ordine del-
» la primogenitura, e nel caso il suddetto reo di
» delitto come sopra fosse aggraziato, e ritornasse alla
» pristina libertà; dal giorno della detta libertà resti
» abilitato al godimento di detti beni.

E nel testamento del 1760, indicandosi anch

più formalmente questo divieto per causa di dote, si dice così.

» Ed affinchè la proprietà di tutti li suddetti
» effetti della eredità di detto Giancamillo testatore
» si conservi perpetuamente nella famiglia di detti
» D. Onofrio, e D. Gennaro coll' ordine come sopra
» descritto, vuole, ordina, e comanda esso testato-
» re, che non si possa per qualunque causa, anche
» pubblica, ancorchè fosse *pro dotanda filia*, pro-
» cedere a vendita, pignorazione, alienazione, per-
» muta, o locazione *ad longum tempus*, nè di con-
» trarre ipoteca sopra detti ed altri suoi effetti, così
» da detti D. Onofrio, e D. Gennaro, come dagli
» altri in *perpetuum* chiamati coll' ordine come di
» sopra alla suddetta primogenitura e fedecommesso;
» in modo che per qualunque contratto che si facesse
» dai futuri chiamati, non si possa dai contraenti ac-
» quistar dominio, servitù, ipoteca, ragione, o azione
» sopra la proprietà degli effetti di detto testatore,
» ancorchè detti contratti fossero per causa di ali-
» menti, Regia Corte, Fisco, di redenzione de' cat-
» tivi, o per altra qualsivoglia giusta e favorevole
» causa, e ragione permessa, ANCORCHÈ FOSSE PER
» CAUSA DI COSTITUZIONE, ASSICURAZIONE, O RESTITU-

» ZIONI DI DOTI, ED ANCORCHÈ NEI CONTRATTI V' IN-
» TERVENISSE QUALUNQUE DECRETO DI GIUDICE, TRIBU-
» NALE, MAGISTRATO, E NELLA FORMOLA PRESCRITTA
» DALLA REGIA PRAMMATICA *DE VINCULIS TOLLENDIS.*
» *Volendo detto testatore l' inviolabile osservanza*
» *di quanto ha disposto, affinchè tutt' i beni della*
» *sua eredità, liberi ed esenti da qualsiasi peso,*
» *servitù e censo, a riserba di quelli a' quali oggi*
» *suddetto giorno si rattrovano onnossii, ed obbli-*
» *gati, quali costano da pubbliche scritture; per-*
» *vengano ai chiamati nel presente testamento* ».

Quindi sotto tutt' i rapporti non può obbligarsi Gaetano Simeoni di restituire alla madre, e fratelli la quota corrispondente della dote ed antefato della prima con tutte le annualità arretrate, che solamente gli attori avrebbero il diritto a ripetere su i beni del loro padre Michele, ove ne avessero dimostrata l' esistenza, ed il possesso nella persona del convenuto.

### §. VIII. Conchiusione.

Fermissima è la nostra speranza, che la G. C. civile annullando la sentenza del Tribunal civile di Salerno del 1. agosto 1839, con novella decisione

rigetti tutte le domande dei fratelli Luigi, Ferdinando, e Gennaro Simeoni, e della signora Maria Giuseppa Lotti relative alla divisione dei beni del maggiorato di Giancamillo, e di quelli dell'eredità di Michele Simeoni, alla corrisponsion degli alimenti, alla restituzione della dote, e prestazione dell' antefato, e ne assolva pienamente il convenuto Gaetano col ristoro delle spese.

Antonio Starace.
Luigi Villari.